

# EDITORIALE

*Ivan Galliani  
Susanna Pietralunga*

La credulità popolare in fatto di maghi, chiromanti, incantesimi si basa su di una credenza nel “magico” purtroppo molto diffusa a livello popolare, ma che in qualche misura attinge pressoché a tutti gli strati sociali, venendo così condivisa anche da persone di una certa levatura culturale, intellettuale e scolare; si tratta di un fenomeno di costume, oltre che di stampo culturale (o sottoculturale che dir si voglia), che come tale spesso prescinde dalle qualità personologiche dei singoli, e dalla presenza o meno di una patologia di mente.

Da qui la difficoltà nella valutazione psichiatrico forense, laddove si tratti di individuare gli estremi di una “infermità o deficienza psichica” (ossia delle caratteristiche costitutive della circonvenibilità ai sensi dell’art. 643 c.p.), o una “inferiorità psichica” ai sensi dell’art. 609 bis c.p. (laddove ricorrano gli elementi di fatto di rapporti sessuali intervenuti tra il cultore dell’arte “maga” e il suo cliente).

La normativa a tutela della credulità popolare è sostanzialmente compendiata da: Art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare) che punisce chiunque pubblicamente cerchi di abusare della credulità popolare “se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico”; Art. 121 T.U.L.P.S., ultimo comma, “È vietato il mestiere di ciarlatano”; Art. 231 T.U.L.P.S. (regolamento di esecuzione), che specifica la dizione “mestiere di ciarlatano”, includendo “ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l’altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti dei sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie e miracolose”.

La difficoltà di applicazione di sanzioni ai “ciarlatani”, è attestata dalla scarsità della giurisprudenza in proposito, che riguarda essenzialmente la legittimità o meno dei provvedimenti del Questore; la posizione prevalente si può ritenere riassunta dalla sentenza TAR Campania Napoli, 22.4.97, n. 1084, secondo la quale “L’attività di cartomante, chiromante, veggente, occultista e simili è indifferente per l’ordinamento giuridico, ... se non quando sia manifestazione di vera e propria ciarlataneria; pertanto, è illegittimo il provvedimento col quale il questore, identificando “tout court” il mestiere di cartomante con quello di ciarlatano, ne inibisce l’esercizio senza aver verificato se il destinatario del detto provvedimento abbia abusato della credulità altrui”. Ciò in quanto il “mestiere di ciarlatano” non viene considerato reato in sé, ma un’attività tollerata, ancorché censurabile, e “neutra” sul piano giuridico, se non quando si espliciti con dimostrato “abuso” della credulità, nel qual caso si configura il reato di truffa, o quando ingeneri nella parte offesa il vissuto di minaccia di un ipotetico danno, inducendola in errore per ottenere maggior vantaggio al profitatore, nel qual caso si configura il reato di truffa aggravata. Significativa in tal senso appare la sentenza Cass. Pen., sez. IIIa, 24.4.96, n. 5265. “Deve ritenersi configurata l’ipotesi aggravata del reato di truffa, di cui al comma 2 n. 2, dell’art. 640 c.p., nel fatto di colui che, sfruttando la notorietà creatasi di mago o di guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire o di poterle preservare e le induca in errore, compiendo asseriti esorcismi o prati-

che magiche o somministrando e prescrivendo sostanze, e si procura così, nel richiedere e accettare utilità da quelle, un ingiusto profitto con loro danno”.

Dal punto di vista medico legale, in generale, la valutazione della peculiare suggestività atta a soggiacere a reati induttivi (quali per l'appunto sono quelli ex art. 643 c.p. e 609 bis c.p.) impone la ricerca di una “infermità o deficienza psichica (art. 643 c.p.) o di una “inferiorità fisica o psichica” (art. 609 bis c.p.), ferme restando, nello specifico, le seguenti premesse:

- a) non si può derivare la presenza di infermità, deficienza psichica, inferiorità psichica dalla credulità nell'arte dei maghi, di per sé considerata; se così fosse, non occorrerebbe l'intervento di un perito, in quanto la sola dimostrazione dell'intervenuto contratto di “prestazione” inerente ad arti magiche sarebbe idonea a configurare il reato;
- b) le suddette infermità, deficienza psichica, inferiorità psichica devono essere quindi caratteristiche afferenti ad una condizione peculiare del soggetto passivo, di rilevanza patologica, atta a configurare una suggestibilità patologica;
- c) tale condizione deve essere riconoscibile da terzi, e non essere confondibile con la mera credulità nell'arte del mago (caratteristica comune a tutti i “clienti” dei maghi, che costituisce premessa di questo rapporto “sui generis”);
- d) inoltre, i reati de quo si sostanziano soltanto se sussiste l'elemento psicologico della volontà di abuso-induzione mercè lo sfruttamento delle caratteristiche patologiche o di inferiorità (e non la mera volontà di approfittare della credulità per trarne un vantaggio); e, con esplicito riferimento all'art 643 c.p., soltanto se il vantaggio ottenuto dal “prestatore d'opera” esorbita dai vantaggi comunemente attesi in questo tipo di “negozio”, ed è tale da procurare un danno al cliente;
- e) l'induzione non può consistere nel mero rafforzamento della credulità nell'arte maga, chè in ciò si sostanzia la professionalità del mago, né nella suggestione insita nell'arte maga stessa, in quanto l'esser pronò a tale suggestione è fatto insito nella mentalità di tutti coloro che si rivolgono ai maghi, indipendentemente dal livello intellettivo e dall'esistenza o meno di condizioni patologiche;
- f) il danno (avvenuto o potenziale) non può sostanzarsi soltanto nel pagamento delle prestazioni “professionali” al mago, essendo condizione preliminare insita nello stesso “contratto di prestazione d'opera”, nella sua semplicità intuitiva già noto in premessa ai clienti;
- g) né si può ravvisare il danno nella mera inefficacia delle arti di magia, e nel non raggiungimento dello scopo, come già affermato in giurisprudenza, in quanto la impossibilità materiale dell'oggetto della prestazione rende insussistente l'inadempienza contrattuale. C. App. Genova, 19.1.96 “Il contratto in forza del quale un mago, a fronte di congrui esborsi di danaro, si impegna verso l'altra parte contraente a riavvicinare ad essa il proprio compagno, a ottenere il consenso del marito alla separazione e a porre la figlia sotto protezione astrale, in quanto soggetta a imprecisati pericoli, è da considerarsi nullo per impossibilità dell'oggetto”.

Il compito del Perito, quindi, è spesso vanificato da questi elementi, ognuno dei quali si pone come difficoltà insormontabile. E al pari del Perito è legato il giudice, che vede spesso ridursi i capi di imputazione ai minimi termini, fino a scomparire del tutto.

Ci si chiede a questo punto se la norma sia sufficientemente tutelante, o se non sia il caso di qualche revisione *de jure condendo*.